

TORNATA DEL 27 APRILE 1860

- 7 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sui titoli d'ammissione del senatore sacerdote Merini — Seguito della discussione del progetto di legge per la proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi, civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio e della legge di organizzazione giudiziaria — Discorso del presidente del Consiglio dei ministri in risposta al senatore Gallina — Nuove obiezioni del senatore Gallina, che, ritirando l'emendamento da lui proposto relativo all'Emilia, si riserva di proporre un altro riguardo alla Lombardia — Riassunto del senatore De Foresta relatore — Spiegazioni del senatore Farina — Dichiarazione del senatore Gallina — Approvazione della parte prima dell'articolo 1 — Reclamo del senatore Gallina — Risposte del ministro delle finanze e del relatore De Foresta — Schiarimenti e dichiarazione del presidente del Consiglio dei ministri — Adozione della seconda parte dell'articolo 1 — Aggiunta all'articolo 2 del senatore Arnulfo acconsentita dal relatore e dal ministro delle finanze — Parole del senatore Gulvagno — Approvazione dell'aggiunta all'articolo 2 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, più tardi interviene eziandio il ministro della guerra.)

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale, non essendovi osservazione, viene approvato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEL SENATORE MERINI.

PRESIDENTE. Il senatore Casati, relatore del primo ufficio provvisorio, ha la parola per fare relazione sulla nomina del senatore Merini.

CASATI, relatore. Signori senatori. Il sacerdote Andrea Merini, di Milano, nominato senatore con decreto 29 febbraio 1860, ha compiuta l'età prescritta, come risulta dall'atto di nascita.

Dalla categoria ventesima dell'articolo 33 dello Statuto è desunto il titolo di sua nomina. Il sacerdote Merini è persona quale gode l'universalità della stima nella diocesi ambrosiana la più popolata e la più estesa d'Italia; egli è riguardato come uno dei più distinti ecclesiastici dell'apostolica diocesi milanese. Già professore di diritto ecclesiastico nel Seminario metropolitano si attenne alla dottrina la più sicura, e mantenne vivi quei principii che determinano i giusti limiti entro i quali ristretta debb'essere l'azione delle due autorità civile ed ecclesiastica, sicchè reciprocamente vengono

rispettate. Il Seminario metropolitano in Lombardia teneva luogo della facoltà teologica, della quale l'Università di Pavia è priva; ivi convenivano eziandio chierici delle diocesi suffraganee, quantunque non avesse il privilegio dei gradi accademici che conferivansi a Padova, in seguito ad esami sugli studi fatti. Le lezioni dettate dal Merini non furono fatte di pubblica ragione colle stampe appunto perchè, tenendosi nel giusto mezzo da non ammettere le eccessive pretese del Governo austriaco, espresse nelle istituzioni del Rechberger imposte come testo, nè quelle pure eccedenti della Curia romana, diventavano spiacevoli ad entrambi. Le dottrine del Merini coincidevano alle tradizionali e rispettate dalla Università di Torino che attualmente vogliansi respingere e quasi condannare.

L'istruzione impartita dal Merini, congiunta alla cooperazione di altri degni colleghi ed imitatori, produsse i suoi frutti, sicchè attualmente avete veduto con quale spontaneità il clero dell'ambrosiana metropoli offerse pel primo l'esempio, seguita dalla maggioranza del clero delle nuove provincie, di presentare al Trono l'espressione di quei sentimenti di devozione alla Corona ed alla dinastia, non mai disgiunti dall'amore della libera patria e dall'attaccamento alla religione.

Nella carica attuale di preposto parroco in Milano seppe conciliarsi la venerazione dei suoi concittadini da esercitare su di essi una salutare influenza e pro di quella religione santissima che sa collegarsi indissolubilmente e sinceramente coll'amore di patria ed alla cristiana libertà. Nel 1848, a quell'epoca difficilissima, chi attualmente vi parla può con certezza assicurarvi quanto sia stata la benefica influenza esercitata dal

Merini a vantaggio della patria, e meco i miei colleghi tutti ve ne potrebbero fare testimonianza. E tale è il rispetto che la virtù al sapere accoppiata si concilia che, mentre il Governo austriaco non poteva nutrire per lui sentimenti benevoli, non osò portargli gravi molestie. L'autorità ecclesiastica tenne sempre gran conto dell'utile opera sua ed avutolo nella fiducia di esaminatore prosinodale, fu assunto a membro del tribunale ecclesiastico, della consulta teologica, e della consulta ecclesiastica. E l'istituto di scienze, lettere ed arti in Lombardia lo aggregò fra i suoi membri.

Per tutte queste circostanze e qualità personali verificantisi a favore del sacerdote Merini, S. M. lo ritenne qualificato a norma della ventesima categoria per la carica di senatore.

Perciò vi si propone la convalidazione della sua nomina.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi approva, sorga.

(Sono approvate.)

Proclamo senatore il signor sacerdote Merini.

(Il sacerdote Merini accompagnato dal senatore Casati prende posto fra i senatori.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'
L'ATTUAZIONE NELL'EMILIA DEI CODICI SARDEI.**

PRESIDENTE. Il Senato avrà presente che ieri, dopo chiusa la discussione generale, si entrava in quella particolare sull'articolo 1 del progetto di legge modificato dalla Commissione ed accettato dal Ministero, il quale articolo trovasi concepito in questi termini:

« Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia, del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al 1° gennaio 1861.

« Avranno tuttavia vigore fino dal 1° maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice. »

L'onorevole Gallina ebbe a proporre un emendamento, voglio dire ad aggiungere alla prima parte di questo articolo la menzione del Codice penale, di cui voleva fosse parimente prorogata l'attuazione nell'Emilia.

L'emendamento ora proposto dal conte Gallina è in questi termini:

« L'attuazione dei Codici sardi, civile, penale, di procedura civile, di procedura criminale, ecc. (come nel progetto ministeriale).

« È pure prorogata al 1° gennaio 1861 l'attuazione del Codice penale e di procedura criminale nelle provincie della Lombardia, i quali a mente delle leggi 20

novembre 1859 dovrebbero avere esecuzione dal 1° maggio 1860. »

Questo emendamento si compone di due distinte parti: colla prima si propone di prorogare nell'Emilia eziandio l'attuazione del Codice penale; colla seconda si estenderebbe questa proroga dell'attuazione del Codice penale, e del Codice di procedura criminale anche nella Lombardia.

Stabilito così lo stato della discussione, accordo la parola al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina. Signori senatori, nella tornata di ieri l'onorevole Gallina, prendendo ad esame l'articolo 1 del progetto di legge emendato dalla Commissione, dopo avere data la sua approvazione alla proposta ivi contenuta, ha creduto dovere proporre un emendamento col quale la disposizione di detto articolo riceverebbe una grandissima estensione.

Prendendo argomento dall'articolo stesso e dalla sua proposta portò la discussione sopra un terreno molto vasto, sopra un terreno dove la quistione politica domina in certo modo la questione legale. Egli è perciò che io ho creduto di dovere prendere la parola a nome del Governo per difendere la politica generale del Ministero, non già che questa venisse attaccata dall'onorevole senatore, ma per chiarire alcuni dubbi che dovevano naturalmente sorgere nell'animo di chi l'ascoltava.

L'onorevole Gallina ha preso ad esame l'uso che il precedente Ministero fece dei pieni poteri. Senza volerlo condannare in modo assoluto, egli manifestò qualche dubbio sulla opportunità dell'uso che venne fatto di questi poteri.

Io non credo che dalle parole dell'onorevole conte Gallina si possa arguire che egli contrasti la legalità dell'uso dei pieni poteri (e in ciò amo rendere giustizia piena alla moderazione delle sue parole), giacchè biasimando egli l'uso in discorso si astenne dal porre in dubbio la legalità dei medesimi. Ed in vero se ciò si fosse fatto, si metterebbe in forse tutto l'attuale nostro ordinamento politico, perchè sarebbe molto difficile, direi quasi impossibile, il determinare in modo rigoroso quali fra le leggi emanate nel tempo dei pieni poteri rivestano il carattere dell'assoluta necessità e quali solo un carattere di utilità o di opportunità.

Mi restringo quindi alla questione quale venne posta dal conte Gallina.

Fu l'uso dei pieni poteri opportuno? Da questa questione verrà alla questione pratica che l'onorevole conte Gallina ne trasse, quella cioè che l'uso dei pieni poteri non era stato opportuno almeno per ciò che riflette le modificazioni dei Codici attuate dal Ministero, e che quindi era dovere del Ministero proporre la sospensione delle disposizioni ad essi Codici relative, per lasciare che la riforma dei Codici venisse operata col concorso del Parlamento.

Il Ministero non avendo adottato questo modo di procedere, evidentemente agli occhi del senatore Gallina esso ha incorso o deve incorrere in un biasimo; e

per tale effetto il Senato deve riparare a ciò che il Ministero non ha fatto, per mezzo della sua iniziativa, e per via di emendamenti estendere le misure sospensive a tutte le disposizioni legali state prese in virtù dei pieni poteri. Dopo la fusione della Lombardia, il Ministero che ci ha preceduti ha creduto obbligo suo di procedere alla unificazione legislativa e amministrativa dei due Stati.

Io non voglio entrare ora in un minuto esame del modo col quale questa idea venne messa ad effetto. Tuttavia non posso a meno di riconoscere altamente che l'idea in sè era ottima, che doveva essere cura e preoccupazione speciale degli uomini, ai quali era affidata la somma delle cose, di procedere nel modo più regolare e più conveniente, ma il più pronto possibile, alla unificazione legislativa ed amministrativa delle nuove ed antiche provincie.

Lascierò in disparte tutto ciò che riflette la parte amministrativa, giacchè l'onorevole preopinante non fece allusione alla medesima. Lo faccio tanto più volentieri, chè sarebbe forse la parte sulla quale dovrei emettere opinioni meno favorevoli a quanto venne fatto dal Ministero precedente. Mi restringo quindi al solo terreno legale.

Il Ministero precedente ha creduto, come già dissi, di dover procedere alla unificazione legislativa dei due paesi. Il pensiero era ottimo. Per metterlo in atto il Ministero credette che non si potesse estendere alle nuove provincie l'antica nostra legislazione civile e penale ed il nostro ordinamento giudiziario, senza prima fare subire ai medesimi quelle riforme che da molto tempo erano dall'opinione pubblica e, dirò pure altresì, dal Parlamento richieste.

Il Ministero fece redigere per mezzo di Commissioni apposite, composte di uomini peritissimi nelle cose legali, progetti di riforma di tutti i nostri Codici. Queste Commissioni in non lungo spazio di tempo prepararono un Codice penale riformato, un nuovo Codice di procedura civile ed una legge per un nuovo ordinamento giudiziario.

La Commissione cui era stata affidata la riforma del Codice civile non portò a termine i suoi lavori prima che venissero a spirare i pieni poteri. Il Ministero quindi non fu nel caso di procedere alla unificazione di tutti i Codici, ma credette potere estendere immediatamente senza remora alle nuove provincie il Codice penale modificato, lasciando però in sospeso quello che si riferiva al Codice civile, cioè il Codice di procedura civile, pur volendo che il Codice civile, il Codice di procedura civile e la legge sull'ordinamento giudiziario venissero ad epoca determinata applicati nelle antiche provincie.

Il nuovo Ministero trovò le cose in queste condizioni con una legge emanata dal potere esecutivo, quando in esso erano riuniti i pieni poteri legislativi; era esteso alla Lombardia il nuovo Codice penale; veniva stabilito che sarebbe andato in esecuzione nelle antiche provincie non solo il nuovo Codice penale, ma altresì il

Codice di procedura civile e la legge sull'ordinamento giudiziario.

Che cosa doveva fare il nuovo Ministero?

Due vie si presentavano a lui. Non poteva modificare quelle disposizioni legislative colla propria sua autorità; non poteva quindi sospendere l'esecuzione delle accennate leggi. Ora è bensì vero che la legge emanata dall'antecedente Ministero, quando era investito dei pieni poteri, stabiliva che il Codice di procedura civile, il Codice penale e la legge sull'ordinamento giudiziario non avrebbero avuto effetto se non al 1° maggio; ma acciocchè queste disposizioni legislative potessero ricevere la loro esecuzione, era indispensabile che il Ministero provvedesse alle misure necessarie per mandarli ad effetto, ciò che richiede alcuni mesi di tempo almeno di preparativi.

Se il Ministero avesse sospeso i preparativi non che l'esecuzione della legge, avrebbe in certo modo contravenuto a quella legge che non poteva modificare, quella legge che stabiliva l'applicazione dei Codici alla data del 1° maggio. Il Ministero doveva quindi continuare a preparare ogni cosa onde la disposizione legislativa potesse essere posta in atto al 1° maggio. Ma si dice: il Ministero avrebbe potuto, senza mancare a ciò che in verità non si può negare essere stretto suo dovere, avrebbe potuto, dico, sollecitando la riunione del Parlamento, proporre immediatamente la sospensione dei Codici.

Io penso che nessuno può rimproverare al Ministero di non avere affrettato per quanto fosse possibile la riunione del Parlamento, giacchè abbiamo scelto per la riunione dei collegi il giorno successivo a quello in cui le operazioni per la formazione delle liste furono compiute, e non si è messo fra la riunione dei collegi e la seduta reale che uno spazio di tempo che può meritare il rimprovero di essere stato soverchiamente breve. Dunque il Ministero non poteva accelerare maggiormente la riunione del Parlamento.

Ma, forse si dirà, egli poteva, appena il Parlamento fosse riunito, proporre la sospensione dei Codici. Perché non lo ha fatto?

Dirò schiettamente: io non prendo a difendere i nuovi Codici, e non saprei farlo, ma pure io credo potere dichiarare con intiera convinzione (poichè a giudicare della bontà di un Codice nel suo complesso, non stimo siano necessarie profonde cognizioni legali), io credo che in complesso i nuovi Codici sono molto migliori degli antichi ai quali vennero surrogati.

Io non dico che siano perfetti; non dico che non si possa fare meglio, ma dichiaro con piena convinzione, che il nuovo Codice penale è di gran lunga migliore dell'antico, dichiaro che il Codice di procedura civile costituisce un progresso immenso su quello che finora era in vigore, e dichiaro altresì, con minor convinzione perchè questione più ardua, che anche la nuova organizzazione giudiziaria è migliore dell'antica.

A ciò risponde l'onorevole Gallina: sia pure, ma se voi riconoscete che questi Codici non sono perfetti, per-

chè non aspettate che coll'aiuto del Parlamento si possa fare in modo che raggiungano la perfezione?

Io, o signori, risponderò con piena schiettezza che, se si avesse dovuto aspettare che il Parlamento discutesse e approvasse il nuovo Codice penale, quello di procedura civile e una nuova legge sull'ordinamento giudiziario, si sarebbe aspettato non un anno, non due, non una, ma due, tre e forse dieci Legislature.

L'onorevole conte Gallina potrà soggiungere: ma tutte queste difficoltà esistono per il Codice di procedura civile che voi volete riformare e che dovrete sottoporre al Parlamento. E qui io esporrò le idee che mi fanno ravvisare una gran differenza fra questo e gli altri Codici; forse dirò qualche eresia legale; ma se ciò mi accadesse, mi raccomando al mio onorevole amico e collega (*Rivolgendosi al ministro delle finanze*) onde me ne avverta. (*Ilarità*)

Io replico, che credo molto più facile l'ottenere un concorde parere sopra il Codice civile che sopra il Codice di procedura civile. I Codici civili delle nazioni di razza latina sono tutti tratti dal diritto romano, sono più o meno fatti sul modello del Codice francese, e sui grandi principii ai quali esso è informato.

Le modificazioni introdotte in questo ed in quell'altro Codice sono piuttosto prodotte dal vario regime politico dei paesi in cui essi Codici sono attuati, che non dalla variazione di apprezzazione sopra le grandi massime che governano quel prodotto della scienza antica e moderna. Quindi è mio avviso che non sarà molto difficile l'ottenere il concorso delle due Camere sopra un nuovo Codice civile, quando sarà presentato al Parlamento, corroborato dall'autorità di valenti giuriconsulti chiamati a prepararlo; laddove io credo che sopra un Codice di procedura civile, sia non solo difficile, ma impossibile l'ottenere un'opinione concorde di dieci giuriconsulti.

Il Codice di procedura civile non riposa su nessuno dei grandi principii che regolano i rapporti delle persone oppure i rapporti dei contratti; questi sono il risultato dell'esperienza non che del modo col quale la giustizia si applica.

Ora, o signori, non vi sono due paesi in Europa dove i Codici di procedura civile siano simili. Quindi se voi sottoponete alla discussione di un Parlamento un Codice di procedura civile io credo che non vi sia guari da sperare di ottenere un risultato pratico. Eppure una riforma del Codice di procedura civile era altamente richiesta.

Io apparteneva al Ministero che fece approvare il Codice di procedura civile attuale. Questo Codice di procedura civile (e questo valga a dimostrarvi quanto sia difficile l'arrivare a sciogliere il problema a ciò relativo) era il risultato, credo, di 20 anni di lavoro; si era incominciato a lavorare ai Codici di procedura civile contemporaneamente al Codice civile stesso.

A questo Codice avevano cooperato magistrati insigni ed avvocati distintissimi e procuratori abilissimi; era stato esaminato dal Ministero e fu accolto favorevol-

mente dal Parlamento. Eppure, chi lo crederebbe? Appena messo in atto si suscitò una gran tempesta contro questo povero Codice di procedura civile.

Io che reggevo allora il dicastero delle finanze ricevetti reclami da tutte le parti, ed in specie un distinto vostro collega, che aveva coperto una carica delle più luminose nell'amministrazione, rappresentando particolarmente alla Camera dei deputati, della quale faceva parte, non dirò delle mostruosità che sarebbe troppo, ma delle enormità in questo Codice di procedura civile.

Ciò essendo, il Ministero ha creduto che si rendeva un vero servizio al paese col profittare dell'insegnamento della pratica di cinque o sei anni, non che di quello delle opinioni emesse da tutte le Corti del regno, onde introdurre quelle riforme che erano evidentemente richieste nel Codice di procedura civile. Epperò non esitò a fare quanto stava in lui per dare esecuzione alla legge emanata sotto l'antecedente Ministero che sanciva un nuovo Codice di procedura civile.

Io non sosterrò che questo Codice sia perfetto; anzi quando sarà in pratica si scopriranno forse in esso alcune lacune, vi si troverà che non ha chiuso tutte le porte alle liti, che lascia ai litiganti temerari una soverchia latitudine e che so io. Ciò non pertanto, io non dubito che si riconoscerà in esso un miglioramento notevolissimo sull'antico stato di cose; come per essere giusti bisogna dire che il Codice di procedura civile attualmente in vigore, era pure un miglioramento sulle costituzioni le quali pure erano un immenso miglioramento all'antico stato di cose. Questo Codice di procedura civile segnerà un passo forse notevolissimo nella carriera dei lavori legislativi.

Forse l'onorevole Gallina me la menerà buona rispetto al Codice di procedura, ma sarà un po' più restio rispetto al Codice penale. Infatti, l'onorevole senatore chiede che questo Codice non sia esteso alle provincie dell'Emilia, ma venga sospeso come tutti gli altri. Io credo però potere asserire che questo nuovo Codice sia molto migliore dell'antico in vigore.

Il Senato ricorderà come l'antico Codice fosse spesso volte argomento di severe censure e nell'una e nell'altra aula del Parlamento; come fossero indicate parecchie disposizioni in contraddizione aperta collo spirito dei tempi e fors'anche con alcuni articoli dello Statuto.

Il Senato ricorderà pure gli sforzi che vennero fatti in parecchie circostanze per emendare quelle disposizioni del Codice in vigore, che parevano meritare maggiore censura.

Dopo ciò egli è evidente che il nuovo Codice, con cui si era fatto ragione a tutte queste censure, in cui si erano introdotti tutti quei miglioramenti che in altri Codici già si erano verificati, è molto migliore del Codice vigente, epperò il Ministero ha creduto che fosse suo dovere di mantenere la disposizione che lo mandava in vigore al primo di maggio; che anzi ove fosse stata necessaria alcuna disposizione legislativa, affinché questo Codice fosse posto in vigore al primo di maggio, sarebbe venuto a proporla risolutamente.

Rimane la legge sull'ordinamento giudiziario, ed è quella che fu poi particolarmente l'oggetto delle osservazioni, non dirò delle critiche, dell'onorevole Gallina, perocchè mi pare che le sue fossero piuttosto osservazioni che critiche. Questa legge non si poteva estendere alla Lombardia perchè ad essa non si voleva estendere il Codice civile non modificato, ma venne pubblicata la legge emanata nel tempo dei pieni poteri, e se ne ordinò l'applicazione nelle antiche provincie.

Che fosse opportuna una riforma nell'ordinamento giudiziario, prova ne siano i vari progetti di legge che furono proposti al Parlamento da parecchi guardasigilli e l'accoglienza che veniva fatta a questi nuovi progetti e dalla Camera e dall'opinione pubblica; prova ne sia l'anomalia che esiste fra le varie Corti del regno, e fra le varie parti in cui si divide la magistratura. Essa era quindi una delle riforme la più desiderata; tuttavia se questa riforma già stabilita per una legge emanata legalmente se fosse sospesa se fosse stata rimandata finchè il Parlamento l'avesse discussa ed approvata, io temo che si sarebbe aspettato parecchi anni e parecchie Legislature, perocchè sgraziatamente le questioni relative all'ordinamento giudiziario, non sono molto più definite di quelle che solleva la procedura civile.

Noi vediamo molti sistemi d'ordinamento giudiziario in vigore presso nazioni ugualmente civili, ugualmente colte, presso nazioni in cui i principii di libertà si sono svolti variamente in tutte le istituzioni; quindi è molto difficile il riunire la maggioranza sopra le molte e varie disposizioni che racchiude e deve racchiudere necessariamente un Codice, una legge per l'ordinamento giudiziario, epperò accadrà che anche una legge che sia buona, e che introduca dei perfezionamenti, finirà per non ottenere la maggioranza. Gli uni respingeranno la legge perchè i magistrati sono troppo numerosi, gli altri che approvano le deliberazioni collegiali, la respingeranno perchè non approvano l'introduzione dei giurati; e siccome sarà difficile che tutte le disposizioni ottengano l'approvazione della massima parte dei giurisperiti, così la legge correrà pericolo di essere respinta, quantunque in definitiva vi sia riconosciuto un perfezionamento.

Allo stato attuale delle cose, in faccia al pericolo quindi di vedere rimandata a tempo indeterminato una vera riforma, il Ministero non ha esitato a dare esecuzione, per quanto stava in lui, anche alla legge rispetto all'ordinamento giudiziario.

Ecco, o signori, le ragioni che mossero il Ministero a non modificare le disposizioni prese dal Ministero antecedente per ciò che riflette l'applicazione dei Codici alle antiche provincie e nella Lombardia. Mentre ciò accadeva negli antichi e nuovi Stati, in due altre nobilissime parti d'Italia, lasciate in piena balia di se medesime, si procedeva a costituire l'ordine civile, l'ordine legale; ma si procedeva con mezzi diversi.

Nelle provincie dell'Emilia, di Parma, di Modena e nella Romagna, il Governo credeva dovere unificare immediatamente e la legge amministrativa, ed i Codici

giudiziari, introducendo quelli in vigore nelle antiche provincie. Nella Toscana invece, mentre si unificavano le leggi politiche ed una parte delle leggi amministrative, si mantenevano intatti i vari Codici di essa.

Il Ministero prima dell'annessione non aveva azione diretta nè sull'uno, nè sull'altro Governo, tuttavia io non esito a dire che il Ministero approvava quanto si faceva e in una provincia e nell'altra.

Il Ministero trovava opportunissimo che nelle provincie dell'Emilia dove vigevano tre diverse legislazioni, ove alcune di queste legislazioni erano in odio alle popolazioni, si procedesse risolutamente all'unificazione legislativa; ma trovava eziandio ragionevole che in Toscana, dove leggi civili, frutto di un'antica civiltà, avevano dato non cattivi risultati ed erano accette alla popolazione, si procedesse con molta prudenza e temperanza alla grand'opera della unificazione.

Il Ministero quindi accettò i risultati di questi due sistemi, accettò l'Emilia colla sua legislazione amministrativa assimilata immediatamente, e con il suo ordinamento legale da assimilarsi ad epoca vicina, cioè al primo maggio; accettò la Toscana colle leggi sue proprie che essa aveva conservate.

Qui mi si dice che siamo stati inconseguenti, perchè se l'assimilazione assoluta praticata coll'Emilia era buona, noi dovevamo pure applicarla alla Toscana.

Risponderò prima di tutto, che non era in nostro potere il costringere il Governo toscano indipendente fino all'ora dell'annessione a seguire questo piuttosto che quell'altro sistema; ma senza valermi di quest'argomento, dirò risolutamente che quando pure si fosse potuto fare, non l'avremmo fatto.

Quando credevamo opportuno, lo ripeto, che nelle provincie dell'Emilia sparisse quella molteplicità di legislazione, sparissero quelle leggi antiche le quali sono ancora del medio evo, altrettanto noi riputavamo savio che l'opera d'unificazione da farsi in Toscana procedesse con tutta maturità di consiglio, procedesse in modo da rendere favorevole la pubblica opinione nella Toscana stessa alla grand'opera di unificazione. Con ciò noi non abbiamo inteso costituire l'autonomia assoluta della Toscana; tale non fu mai il nostro pensiero, e perciò credo opportuno di cogliere questa circostanza per fare conoscere in modo positivo quale fu il concetto del Governo quando la parola *autonomia* venne per la prima volta impiegata in un atto solenne.

La Toscana si univa a noi con un sistema di leggi proprie; la Toscana si univa a noi quando il Governo non era investito dei pieni poteri.

Come dissi, il Governo non aveva nessun mezzo per imporre alla Toscana l'assimilazione delle sue legislazioni; avrebbe potuto bensì fare di quest'assimilazione una condizione dell'accettazione dell'annessione; ma questo non gli venne nemmeno in pensiero, e certo nessuno di voi avrebbe approvato il Governo se non avesse accettato senza riserva, con lealtà quest'atto col quale un popolo, generosamente abdicando la sua autonomia, veniva a fondersi nella grande famiglia italiana.

Il Ministero non potendo, non volendo imporre alla Toscana questa condizione, disse ai Toscani: voi farete parte del nuovo Stato conservando le vostre leggi, e queste leggi (e qui esprimeva un'opinione come potere esecutivo), e queste leggi non saranno modificate se non quando per mezzo del Parlamento si introdurranno nelle leggi esistenti quei miglioramenti di cui sono suscettibili. E siccome il Ministero crede che le riforme da operarsi dal Parlamento nelle leggi amministrative debbano avere per iscopo di dare molto maggior libertà d'azione alle varie parti del regno, agli individui come ai corpi morali, ai comuni come ai circondari ed alle provincie, così esso disse ai Toscani: quando le vostre leggi si fonderanno colle altre del regno, voi verrete a godere di una legislazione la quale vi lascerà tutta quella libertà d'azione che una autonomia avrebbe potuto procurarvi. Ecco il vero significato della parola *autonomia* introdotta nella risposta data dalla Corona al primo magistrato della Toscana. Con ciò quest'autonomia non è in nulla contraria nè all'autorità del Parlamento, nè al concetto della futura prossima, se così posso dire, perfetta unificazione dello Stato. Nostra vera idea era di dire alla Toscana: non si estenderanno immediatamente le nostre leggi, ma si estenderanno quando vi si apporteranno quei miglioramenti che sono richiesti dalla forza, dalla natura stessa delle cose, e forse anche dalla mutata condizione del regno.

Ho dovuto fare questa digressione intorno alla parola *autonomia*, poichè era stata introdotta nel discorso dell'onorevole conte Gallina; e, come dissi, desideravo di trovare occasione opportuna per ben chiarire l'intenzione del Governo, e fare scomparire quel non so che di oscuro che aveva lasciato negli animi quella parola male interpretata.

Torno adesso all'argomento in questione, all'estensione cioè dei Codici alle provincie dell'Emilia.

Come dissi, fu il Governo stesso dell'Emilia che operò questa unificazione; era desiderio generale nelle provincie dell'Emilia che l'unificazione avesse luogo il più presto possibile. E invero io non credo che quest'atto del potere, in allora supremo, nell'Emilia, abbia incontrata opposizione di sorta in alcuna delle tre provincie di cui l'Emilia si componeva.

Ma mi si dirà: se questo atto era così popolare, se l'opinione pubblica lo sanciva, come mai ora siete in certo qual modo costretti da questa stessa opinione pubblica delle provincie dell'Emilia, dalla voce degli uomini più autorevoli della medesima, come mai siete costretti a venire a chiedere una sospensione provvisoria? Ciò proviene, o signori, da un fatto che forse non fu avvertito nella discussione di ieri.

Il Governo dell'Emilia stabiliva che i Codici sarebbero attuati con quelle modificazioni che verrebbero introdotte avanti il 1° di maggio, e ciò stabiliva perchè era in allora convinto che il Codice civile sarebbe stato riformato e posto in attività al 1° di maggio; quindi tutti i Codici nostri essendo definitivamente stabiliti, voleva il Governo dell'Emilia, e con esso, io credo, l'in-

tero paese, che la legislazione fosse unificata fin dal 1° maggio. Per quelle circostanze a cui ho già accennato, il nostro Codice civile non potè essere riformato prima che i pieni poteri fossero spirati. Il Parlamento non si radunò abbastanza in tempo perchè gli si potessero sottoporre con speranza di una discussione e di definitiva approvazione queste riforme del Codice civile, perciò ne risulta che l'antico Codice civile doveva continuare ad essere in vigore presso noi.

Quindi se il decreto del Governo dell'Emilia fosse stato mandato ad effetto, cioè se tutti i Codici fossero stati introdotti nell'Emilia, anche il Codice civile nostro, qual è, sarebbe stato introdotto. Ma i rappresentanti di quelle provincie, i magistrati, i giureconsulti ci dissero: come mai volete voi introdurre nei nostri paesi un Codice che, dietro tutte le probabilità, dietro le stesse vostre dichiarazioni, deve subire modificazioni essenziali fra sei, fra otto mesi? Ciò darebbe luogo a gravissimi inconvenienti. Ed un inconveniente che mi colpisce più di tutti gli inconvenienti legali è il danno che ne risulta dall'instabilità delle grandi leggi che reggono i rapporti delle famiglie e dei cittadini.

Egli è evidente che se le popolazioni ignare veggono mutate ogni sei mesi le leggi che regolano la distribuzione delle proprietà, il modo di fare i testamenti, la forma dei contratti, ne risulta una diminuzione di rispetto per le leggi, ne risulta una confusione nelle idee che può portare i più gravi inconvenienti.

Di più si diceva da alcuni che per alcune parti dell'Emilia il Codice civile, non nel suo complesso, ma forse, per alcuni titoli, avrebbe introdotto in quelle provincie disposizioni meno liberali, meno conformi allo spirito dei tempi, delle disposizioni che erano in vigore in quelle provincie stesse, e che sarebbe stato strano che la loro annessione al regno Sardo avesse avuto per effetto un passo indietro nella legislazione civile.

Io non sono perfettamente nel caso di dichiarare se ciò si diceva con fondamento, ma questa tesi era sostenuta da distintissimi giurisperiti di quelle provincie ed assentita anche da giurisperiti nostri.

A fronte di questi argomenti gravissimi il Governo ha creduto di dovere piegarsi ad una sospensione a tempo determinato del Codice civile e quindi per conseguenza pure del Codice di procedura civile. Ma queste obiezioni non si facevano per ciò che riflette il Codice penale. Quegli stessi individui, quegli autorevoli personaggi che a nome delle provincie dell'Emilia insistevano con tanto calore per la sospensione del Codice civile e del Codice di procedura civile insistevano anzi tutto perchè il Codice penale andasse ad effetto il più presto possibile.

Infatti, o signori, se in alcune parti dell'Emilia e sotto alcuni rispetti la legislazione in vigore poteva competere in bontà colla nostra e forse superarla, non vi è ombra di dubbio che sotto il rispetto penale non solo il nuovo ma l'antico Codice è di gran lunga superiore al Codice di Parma, al Codice di Modena e più di tutto al Codice delle Romagne. E invero io credo che i

Codici in alcune di quelle provincie, massime nelle due ultime, se si tollerano è solo perchè non si mandano ad effetto i nostri. Ma dopo la loro emancipazione dal dominio romano, io credo che un'infinità di disposizioni del Codice penale non si eseguiscano più, quindi vi è il gravissimo inconveniente di avere delle cattive leggi e delle leggi che non si eseguiscano e non si rispettano; perciò l'applicazione del nostro Codice penale alle provincie dell'Emilia ha un carattere d'urgenza, un carattere di necessità.

Io spero quindi che l'onorevole senatore, prendendo in considerazione questo fatto, cioè lo stato della legislazione penale in quelle tre provincie, e il desiderio vivissimo di tutti gli abitanti delle medesime di vedervi introdotto il nuovo Codice, vorrà rinunciare al suo emendamento e non chiedere la sospensione dell'applicazione del Codice penale nell'Emilia.

L'onorevole Gallina, prendendo occasione da questa discussione in cui si parla di sospendere l'applicazione di detti Codici in alcune provincie, propone in via di emendamento di sospendere pure l'applicazione del Codice penale alla Lombardia. Io credo che si potrebbe, senza essere accagionati di ricorrere a sottigliezze legali, muovere a ciò un'obiezione pregiudiziale.

La proposta dell'onorevole Gallina non è un emendamento nel significato della parola, è un nuovo progetto di legge. Ciò è talmente vero, che questa stessa proposta fu presentata alla Camera dei deputati come una proposta assolutamente isolata che regge da se stessa.

Non dirò che non vi sia nessuna analogia fra la proposta dell'onorevole conte Gallina e la legge che discutiamo, ripeto tuttavia che le ragioni sulle quali si fonda l'onorevole senatore, sono ben diverse dalle ragioni sulle quali poggia l'attuale progetto; motivo per cui io credo che la sua proposta possa essere allontanata come una proposta pregiudiziale.

Lo credo poi tanto più che l'onorevole conte Gallina non si è dato cura di istituire un paragone tra il Codice penale austriaco e il nuovo Codice per dimostrare almeno per sommi capi l'opportunità di non introdurre il nostro nuovo Codice nella provincia di Lombardia. Quindi, senza volere combattere la proposta dell'onorevole preopinante, io mi limiterò a pregarlo a volerla disgiungere dalla legge attuale e farne argomento di proposta speciale, oppure, ciò che mi pare più opportuno, di aspettare che una proposta analoga di cui l'iniziativa fu assunta già in altro ramo del Parlamento, venga al Senato, oppure, se fosse respinta nell'altra Aula, di non occuparsene.

Non voglio invocare precedenti parlamentari, ma mi pare che le convenienze parlamentari richieggano che, quando in uno dei due rami del Parlamento è iniziata una modificazione, e che quella proposizione deve subire in esso la prova della pubblica discussione, non sia opportuno che quella discussione sia sollevata in un'altra aula del Parlamento.

Io oserei perfino porre in campo un argomento che

dovrebbe essere accolto dall'onorevole Gallina, ed è in favore della sua proposizione.

Col mezzo che ci propone, egli lo pregiudicherà. L'emendamento da lui proposto che arriva in modo assolutamente incidentale, che non è stato esaminato dalla Commissione, che è stato discusso molto leggermente dal Senato, corre gran pericolo di essere rigettato; almeno è più probabile che sia rigettato, che se fosse stato esaminato, discusso e avesse avuto l'appoggio degli sviluppi che l'onorevole Gallina è nel caso sicuramente di dargli, se la discussione venisse aperta sopra il medesimo avanti il Senato come proposizione regolare.

Se l'emendamento dell'onorevole Gallina è respinto dal Senato, esso pregiudica la sorte della proposta all'altra Camera.

Io sono francamente contrario a questa proposta; ma desidero tuttavia che sia pienamente, largamente discussa. Allo stato delle cose voterei contro senza esitazione; ma, essendo noi pronti ad ascoltare tutti gli argomenti che verranno a sostegno della medesima posti in campo, noi non vogliamo che una questione così grave, una questione di tanto rilievo venga discussa in modo incidentale; ciò non crediamo conveniente nell'interesse della proposta stessa. Egli è per ciò che noi preghiamo l'onorevole Gallina a volere ritirare quella parte del suo emendamento.

Non mi lusingo di averlo potuto convincere, quindi non spero che egli voglia ritirare la parte dell'emendamento relativa alla sospensione per l'Emilia del Codice penale; riconosco che quell'emendamento ha sede opportuna nell'attuale discussione, ma spero che il Senato vorrà, seguendo, non la debole mia voce, ma quella della sua Commissione, respingere questo emendamento, il quale deve essere definito nell'attuale discussione.

Io mi riassumo dunque col dire che noi riconosciamo che il precedente Ministero aveva il diritto di fare uso dei pieni poteri; e senza entrare nel merito speciale di tutte le leggi che venivano emanate in virtù di questi pieni poteri, riservandoci la piena nostra libertà intorno alle medesime, dichiariamo che, per ciò che riflette i Codici e specialmente il Codice penale, il Codice di procedura penale ed altresì la legge sull'ordinamento giudiziario, noi riconosciamo che queste tre disposizioni costituiscono veri progressi nella nostra storia legislativa, e perciò noi invitiamo, per quanto sappiamo e possiamo, il Senato a volere respingere l'emendamento dell'onorevole Gallina, e dare la sua approvazione alla proposta della sua Commissione.

GALLINA. Leggendo in tempi, di data tanto lontana, che mi manca il coraggio di accennarla, leggendo, dico, trattati di buone lettere, mi ricordo perfettamente di un suggerimento molto raccomandato: ed era quello di usare sovente certe precauzioni oratorie onde conciliarsi l'animo dei giudici e degli uditori.

L'onorevole nostro collega Farina, il quale aperse ieri la discussione sopra la legge che ci è stata proposta, si valse di questo mezzo oratorio e se ne valse con molto

successo, perchè non ho udito che gli sia stato rimproverato di volere muovere censura né al passato, né al presente Ministero, dichiarando che si sarebbe astenuto dal votare una legge che doveva avere un effetto retroattivo.

Colle osservazioni ieri fatte, io non intendevo punto di passare in rassegna, né tanto meno di discutere tutte le leggi che furono pubblicate nel mese di novembre scorso, ma di toccare semplicemente quelle questioni che si offrivano naturali alla discussione. Mi attenni modestamente a discutere il merito delle proposizioni che eransi fatte, e mi astenni naturalmente dallo intraprendere l'esame dei Codici stessi, trattandosi della loro esecuzione in termini affatto generali, e non in modo speciale.

Non era e non poteva essere pertanto mio intendimento di muovere censura a chi aveva fatto e pubblicato quelle leggi, e meno ancora poteva esservi nell'animo mio sentimento di censura verso l'attuale Ministero, che ereditò quell'ammasso di leggi che egli crede necessario di mandare in massima parte ad esecuzione immediata.

Imiterò l'onorevole presidente del Consiglio, dichiarando che sono ben lontano dal credermi competente ad esaminare i Codici e le leggi che furono pubblicate e che intendo di restringermi alla questione che forma l'oggetto della nostra discussione. E qui prego il Senato di ricordare che gli argomenti che io feci valere, onde appoggiare le mie idee, li desunsi tutti dalle due relazioni testè accennate, non che dalle rimostranze che apparivano fatte, circa gli inconvenienti dell'eseguitamento di alcune di quelle leggi.

Fu il Ministero che narrò come nell'Emilia erano succedute le cose e come dall'Emilia venivano rappresentanze per domandare la sospensione dei Codici colà pubblicati e che dovevano attuarsi il 1° maggio venturo.

Mi si rispose che veramente queste rimostranze riguardavano altri Codici, ma non quello penale, del quale anzi si credeva opportuna l'attuazione.

Questo ossequio all'opinione pubblica mi determinava ad interpellare il Ministero, se fossero vere le rimostranze dei Lombardi che si leggevano nei giornali di quelle provincie circa l'attuazione del Codice penale. Rimostranze che destarono in me meraviglia e stupore, vedendo come si desiderasse ritardata l'esecuzione di un Codice che tanto migliorava l'attuale loro legislazione.

Come il Senato vede, io non feci dell'opera del passato e dell'attuale Ministero la menoma censura. L'onorevole presidente del Consiglio vi ha esposto tutte le difficoltà che presenta la formazione di Codici e vi ha detto con ragione che la discussione dei medesimi in un Parlamento, è cosa sì lunga, è materia così feconda di controversie, che un tempo infinito sarebbe necessario per poterli portare a compimento.

Sgraziatamente poco dopo, tessendo la storia dei nostri lavori legislativi, che dirò di quarant'anni, e non di 10 o 15 soltanto, vi dichiarò come il Codice di procedura attuale, contro cui si ebbero tante reclamazioni,

era stato oggetto di discussione per il corso di venti anni.

Non dirò fortunatamente, dirò sgraziatamente, in quei vent'anni il Parlamento non esisteva; sicchè può dirsi che la facilità delle discussioni extra-parlamentari, non era molto maggiore di quelle parlamentari.

Seguendo l'esempio dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, io mi asterrò del pari dall'entrare a discutere il merito delle disposizioni di questi Codici. Debbo però dichiarare che trovo giustissima l'osservazione dal medesimo fatta, vale a dire che, stante i moltissimi miglioramenti arrecati a questi Codici, la loro attuazione sia un segnalato beneficio per quelle provincie. Ma siccome la questione principale volgeva sul Codice penale, le mie osservazioni che riflettevano unicamente quel Codice, legandosi con quelle che dal Ministero stesso eransi fatte, accennavano a quei principii generali che informare debbono un Codice penale; ed ebbi in quella circostanza a dichiarare che, sebbene il Codice penale che si proponeva di mettere in esecuzione in quelle provincie, fosse di molto migliore dell'antico, tuttavia a fronte delle dichiarazioni fatte dal Ministero e dalla Commissione nelle loro relazioni che, cioè, molte modificazioni si dovevano ancora fare a questo Codice, credeva conveniente di proporle per ora la sospensione.

Il Senato vede che anche in ciò non vi era in me, come non vi poteva essere in nessun modo, alcun sentimento di censura, a questo riguardo, verso il Ministero.

Ora veniamo ad un punto più essenziale, che è quello che riguarda la Lombardia. Le osservazioni giustissime, assennatissime fatte dall'onorevole presidente del Consiglio non erano sfuggite al mio debole giudizio, ma proponendo quel mio emendamento fui mosso da ragioni speciali e di suprema necessità, ed io spero, allorchando le avrò dimostrate, di produrre nell'onorevole presidente del Consiglio quegli effetti che egli diceva di non potersi aspettare da me, dal mio giudizio.

È verissimo che la legge che vi è proposta non riflette la Lombardia; è verissimo che un'altra proposta di legge al riguardo venne iniziata alla Camera dei deputati; tale circostanza fu accennata anche ieri dall'onorevole ministro delle finanze; questa osservazione emessa dal banco sul quale egli siede, produsse una certa sensazione. Ma conviene ritenere che quella proposta si discuterà quando il Codice sarà già in vigore, allorchando non vi potrà più essere questione di proroga.

Che cosa avverrebbe quindi nel caso nostro, se, per riguardi all'iniziativa dell'altra Camera, si aspetterà a discutere questa proposta, allorchando essa sarà stata risolta dalla medesima? Il Senato vede che sarebbe risuscitare un morto, giacchè, come dissi, sarebbe cosa compiuta, i Codici avrebbero di già avuta la loro attuazione, il loro pieno effetto.

Nessuno più di me rispetta le attribuzioni delle Camere del Parlamento, e quand'anche si potesse muovere dubbio se la pendenza in una Camera di una proposta ivi fatta debba di pien diritto avere per effetto di

impedire la presentazione di qualche parte della proposta medesima nell'altra Camera, tuttavia di buon grado abbandonerei qualunque idea potesse ledere le rispettive attribuzioni, se una necessità impellente e dettata dal solo fine del bene pubblico non mi spingesse. Ora io spero che tale necessità vi sarà evidentemente dimostrata dalle ulteriori considerazioni che sarò condotto a sottoporre al giudizio del Senato.

Ma perchè adunque espormi all'osservazione che la mia proposta usciva fuori degli ordini parlamentari; che non si sarebbe potuta accogliere; che essa metteva in pericolo la cosa stessa di cui si trattava; che il voto del Senato su questa quistione avrebbe potuto pregiudicare quello successivo per la legge che sarebbe poi venuta dalla Camera?

Signori: voi potete facilmente credere che, se io mi disposi ad incontrare queste censure, doveva avere una qualche ragione, e questa si è che la legge che vi è proposta sarebbe monca, non potrebbe avere quell'effetto che tutti desiderano di una facile e pronta esecuzione nei termini con cui è concepita; che introdurrebbe in una provincia un sistema, lasciandone sussistere uno diverso in un'altra. E per vero l'Emilia godendo delle disposizioni di questa legge, sarebbe inoltre tutelata in tutte le altre parti che riguardano il prescritto del Codice penale, mediante l'aggiunta proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero riferibile alle altre disposizioni contenute nei Codici colà promulgati, ed invece la Lombardia, non essendosi ad essa esteso questo ultimo beneficio, avrebbe una parte della legislazione senza sanzione penale.

Io avrei potuto fare queste osservazioni fin da ieri, ma dichiarai che la discussione che io intraprendeva si aggirava unicamente sui principii generali, e non sulle disposizioni speciali, e per conseguenza feci le più ampie riserve per trattare questa questione speciale, allorchè l'occasione si sarebbe presentata nella discussione particolare sugli articoli.

La Commissione del Senato ha proposto alla legge un'aggiunta, la quale essendo stata acconsentita dal Ministero divenne perciò ministeriale. In quest'aggiunta è detto:

« Avranno tuttavia vigore sino dal 1° maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice. »

In altri termini avranno esecuzione tutte le disposizioni dei Codici civile, di procedura civile, e di commercio, nelle parti che si riferiscono al Codice penale.

Un dotto magistrato, nostro onorevole collega, l'onorevole Massa Saluzzo, ieri toccava ad alcune difficoltà che, nell'esecuzione, quest'aggiunta avrebbe potuto presentare. Citò articolo per articolo tutte le disposizioni che era necessario di introdurre nella nuova legge per evitare tali inconvenienti ed ottenere che la medesima avesse il suo pieno effetto. Nessuno del Ministero rispose alle giuste osservazioni dell'onorevole Massa Saluzzo.

Dunque, o signori, la contingenza del caso e il fatto

del Ministero mi hanno necessariamente condotto a parlare della Lombardia, perchè la Lombardia non può essere trattata diversamente dall'Emilia; se si mette in vigore nell'Emilia il Codice penale coll'aggiunta della disposizione che ho lotta testè, ragion vuole, *omnia jura clamant*, che questa sia estesa egualmente alla Lombardia.

Io non so se questo argomento sia sufficiente per esonerarmi dalla colpa che mi è apposta e per portare nell'animo dell'onorevole presidente del Consiglio quella convinzione che è mio desiderio vedere da lui divisa.

Se ho agitata questa questione si fu perchè me ne diede argomento l'aggiunta fatta dalla Commissione al progetto di legge del Ministero. Ora non voglio omettere di parlare della questione del Codice penale e della relativa discussione parlamentare.

L'onorevole presidente del Consiglio disse che questa era necessaria pel Codice civile, come quello che toccando a principii fondamentali poteva essere soggetto nel Parlamento di gravi questioni sia intorno alla materia delle successioni, sia della patria potestà, sia infine in molte altre parti.

È da tutti riconosciuto, e ieri mi permetteva di osservare che il Codice penale si trova in condizioni presso a poco eguali, sebbene di un'altra sfera; che al Codice penale hanno tratto i più alti principii che regolano il vivere sociale. Si è nel Codice penale che si stabiliscono le pene, quella specie di vendetta che la società esercita sopra i colpevoli e che da poco tempo a questa parte ha subito un grandissimo cangiamento, mercè le dimostrazioni e gli argomenti adoperati dagli uomini più eminenti nelle scienze morali e filosofiche. Io adunque ritengo comuni al Codice civile ed al Codice penale le osservazioni che il presidente del Consiglio faceva, anzi ritengo di più che a quest'ultimo debbono esserlo in proporzioni maggiori, in quanto che nel Codice penale si tratta della libertà dell'uomo, si tratta dei diritti del cittadino, si tratta insomma di tutto quanto vi ha di più prezioso e sacro per l'uomo che vive nella società.

Io credo adunque che la discussione parlamentare, in ordine al Codice penale, quand'anche potesse portare con sè lungo tempo per essere condotta al suo termine, abbia tuttavia una grande importanza, e non sia da stupirsi se molte persone desidererebbero che il Codice penale fosse discusso nel Parlamento, e non emanato dal semplice potere esecutivo.

Ieri l'onorevole ministro delle finanze rispondendomi, osservava che non era possibile che i Lombardi potessero desiderare di conservare il Codice austriaco, sotto il quale vivono attualmente, e di non gradire un miglioramento così grande, quale è quello che loro arrecherebbe il Codice sardo, la cui attuazione è proposta per il 1° di maggio.

Fu osservato che molti giureconsulti avevano preferito e parevano preferire un ritardo temporaneo di questo miglioramento, per ottenerne uno più solido e definitivo, mediante un Codice penale che fosse discusso dal Parlamento. L'onorevole presidente del Consiglio

mi domandò se io non mi era mai dato la pena di fare il confronto, di fare il paragone delle disposizioni del Codice penale austriaco con quelle del Codice penale sardo: fra il maggior bene ed il maggior male che in ognuno dei due Codici si trovasse.

Io debbo confessare che quando non sono costretto per dovere d'ufficio ad occuparmi di leggi austriache, per verità io mi esonero da questo piacere colla maggiore soddisfazione dell'anima. Non era per me dubbioso che il Codice nostro era infinitamente superiore al Codice austriaco, infinitamente più liberale, più mito, dettato da principii intieramente opposti; per conseguenza mi pareva lavoro inutile di volere raccogliere insieme le disposizioni del Codice austriaco, per paragonarle con quelle più larghe e liberali del Codice nostro.

La sentenza è già pronunziata: l'opinione pubblica la espresse da lungo tempo; e le annessioni fattesi ne sono la prova più chiara.

Devo ora rispondere a quelle altre osservazioni che riguardano la Toscana.

Io ringrazio l'onorevolissimo presidente del Consiglio delle spiegazioni che ha voluto darmi e dell'interpretazione della parola *autonomia*, non che di quelle altre che accompagnano il discorso della Corona in risposta al primo magistrato della Toscana, tendenti a dimostrare come fosse erroneo il giudizio che il pubblico faceva delle medesime. Ma le parole portano in se stesse il germe della loro significazione, vi sono regole di critica anche per discutere le espressioni, siano esse politiche o siano materiali.

Della interpretazione delle politiche mi sarebbe difficile il parlare ora con fondamento, poichè siamo da qualche tempo assuefatti ad una scuola in cui l'interpretazione e le spiegazioni da un giorno all'altro variano talmente di portata e di colore, che veramente sarebbe difficilissimo anche ad uomini che si occupano di diritto pubblico interno ed esterno di volere ridurne a principii stabili le sue spiegazioni che ricevono le questioni principali che agitano l'Europa, e forse più particolarmente le questioni italiane. Dunque su di ciò facciamo tregua.

Io mi chiamerò sufficientemente soddisfatto se avrò potuto convincere l'onorevolissimo presidente del Consiglio che nel mio animo non vi fu la menoma intenzione di fare censura nè all'amministrazione passata, nè alla presente, che nel mio pensiero non passò l'idea di volere accusare nè gli uni nè gli altri di quanto accade.

Io do un gran peso alle circostanze in cui versiamo, e so che queste circostanze si meritano riguardo anche nell'interpretazione delle parole; non metto grandissima importanza agli emendamenti che ho proposti e dirò anzi schiettamente che li ho proposti appunto per portare la discussione su questo terreno, che li ho proposti per conoscere da quali principii, da quali idee fosse mosso il Governo nell'ordinare la esecuzione di queste leggi che io considero come provvisorie.

Non do, lo ripeto, gran peso agli emendamenti da me

proposti, e sono disposto a ritirarli, meno quello relativo alla Lombardia, sebbene non sia stato finora formulato, per non esserne ancora venuto il tempo.

Ma osservo però che, se il Ministero non vuole che si introduca un'innovazione negli usi parlamentari, se non riconosce che certe innovazioni quando sono frutto della necessità è indispensabile che avvengano secondo l'uso logico che deve portarsi nella discussione delle cose legali e nel regolamento dei diritti dei cittadini, bisognerà che avvisi al modo col quale egli intende che, attuandosi in Lombardia il Codice penale, le provincie lombarde abbiano il mezzo di ottenere la sanzione penale in ordine ai delitti, ai crimini, a tutti quei fatti ai quali si riferiscono il Codice di commercio e gli altri Codici. Senza di ciò non vi sarà parità di trattamento tra la Lombardia e le altre provincie dello Stato, ed essa mancherà di disposizioni legislative sui fallimenti e su altri punti attinenti al commercio e all'industria, e parmi che in questi tempi sia già tanto difficile l'applicazione di una legge che riguarda i fallimenti e la mala fede in commercio, che almeno se ne debba tenere conto e non spogliarle affatto di quelle che esistono, per lasciarle poi in balia di coloro che sogliono approfittare dell'incapacità del pubblico al riguardo.

Per conseguenza, se ciò piace al presidente del Consiglio, voglio dimostrarvi gli ossequiosissimi, ritirando l'emendamento che ho proposto per l'Emilia; ma quanto alla Lombardia, se il Ministero non mi dà spiegazioni sul modo che egli intende ovviare agli inconvenienti che ieri abbiamo accennati, io proporrò un emendamento nel senso di rendere applicabile alla medesima l'aggiunta dalla Commissione del Senato proposta e accettata dal Ministero, perchè le parti dei Codici che si riferiscono al Codice penale abbiano la loro applicazione anche in quelle provincie.

DE FORENTA, relatore. Dacchè nessun altro oratore domanda la parola contro l'articolo 1 del progetto cadente in discussione, l'ufficio centrale crede sia ora giunto il momento di riassumere le osservazioni fatte dai diversi oratori che hanno oppugnato l'articolo medesimo.

Gli uni ripugnando ad una disposizione retroattiva, come dichiarò l'onorevole Farina, desideravano che potesse trovarsi un altro temperamento per evitare simile sconcio; e come tale proposero di ritenere il decreto del dittatore delle provincie dell'Emilia come non sufficiente a dare forza di legge ai Codici sardi.

Altri oratori, come l'onorevole Gallina, chiesero che la proroga dimandata dal Ministero si estenda eziandio al Codice penale e non solo per le provincie dell'Emilia, ma eziandio per la Lombardia.

Finalmente altri vorrebbero che tale proroga fosse concessa indeterminatamente, e desiderano che l'aggiunta proposta dalla Commissione sciogla i dubbi che nella pratica attuazione del Codice penale si possono sollevare, ed in questo senso parlò l'onorevole Masas Saluzzo.

Io non credo più necessario di ritornare sulle osser-

vazioni dell'onorevole Farina, giacchè egli non formò alcuna proposta intorno all'articolo 1, e voglio credere che non insistà più nelle sue osservazioni a seguito delle risposte che gli vennero fatte sia dal Ministero, sia dall'ufficio centrale.

FARINA. Domando la parola.

DE FORESTA, relatore. L'onorevole Gallina ha dichiarato nell'ultimo suo discorso di non insistere perchè venga anche sospesa l'esecuzione del Codice penale nelle provincie dell'Emilia e nella Lombardia, purchè si estenda a quest'ultima l'aggiunta dall'ufficio centrale proposta all'articolo 1.

Io dunque credo inutile di combattere le osservazioni che egli veniva facendo sotto l'aspetto legale per contestare la convenienza di mettere in esecuzione il Codice penale nelle provincie dell'Emilia e nella Lombardia. Mi corre però debito di riparare ad un errore in cui egli incorse nei discorsi da lui pronunciati nella seduta di ieri e in questa d'oggi. Egli diceva di essere stato mosso a proporre la sospensione dell'osservanza del Codice penale nelle provincie dell'Emilia e di Lombardia perchè l'ufficio centrale osservava nella sua relazione che il Codice penale, tuttochè sia assai più mite del Codice precedente, e contenga buone disposizioni, doveva ciò non di meno necessariamente essere sottoposto ad altre variazioni; e quindi ne inferiva che esistendo, quanto ad esso, i motivi medesimi per cui il Ministero non avvisa di lasciare andare in osservanza il Codice civile, attorno a cui una Giunta speciale sta lavorando per proporre al Parlamento le modificazioni occorrenti, debba pure la sua attuazione venire per la stessa causa sospesa. Mi duole che l'onorevole Gallina, nel fare questa osservazione, non avesse, a quanto pare, sotto gli occhi la relazione dell'ufficio centrale, la quale in questa parte fu letta da lui molto alla sfuggita.

Signori! L'ufficio centrale non asserì mai che il Codice penale debba essere necessariamente corretto, e sianvi necessarie modificazioni. Esso riconosce anzi che questo Codice, stato recentemente riformato per opera di un'eledda Commissione di giureconsulti e magistrati, non solo è assai più mite di tutti i Codici attualmente in vigore (potrei dire in tutta l'Europa), ma contiene inoltre disposizioni che non possono a meno di ritenersi essere sotto tutti i riguardi pur commendevoli, od aggiunte di più che esse furono universalmente accette. È vero che si osservò non potersi dire che sarebbe impossibile l'introdurre anche in questo Codice qualche altro miglioramento nella generale attuazione delle leggi. Ma ben vede il Senato altro essere il dire fin d'ora che non si può ritenere questo Codice come l'ultima parola del legislatore, altro il dire che questo Codice dovrà necessariamente essere modificato. L'equivoco preso dall'onorevole Gallina mi pare evidente e tale che, se egli avesse avuto sotto gli occhi le parole della relazione, non avrebbe proposto il suo emendamento e non avrebbe creduto che esistessero per il Codice penale le stesse ragioni per cui il Ministero chiedeva e la Commissione trovava opportuno il differire

l'attuazione del Codice civile. E difatti le parole della relazione sono le seguenti:

« A dir vero la Commissione in sulle prime stette in forse se dovesse pronunciarsi per l'affermativa, massime che, come opportunamente notava alcuno dei suoi membri, questo Codice in vari articoli si riferisce alle disposizioni tanto del Codice civile quanto del Codice di commercio e del Codice di procedura criminale, e che d'altronde, per quanto tale Codice sia recente e sien pregevoli e generalmente applaudite le modificazioni che arreca alle preesistenti leggi penali, non potrebbe tuttavia ritenersi fin d'ora come cosa certa che nella generale unificazione della legislazione del regno non vada esso pure soggetto ad alcun'altra modificazione. »

L'ufficio centrale non volle accettare l'affermazione contenuta nella relazione del Ministero che questo Codice non potesse essere soggetto ad altre modificazioni, ed io dirò schiettamente al Senato i motivi per cui la Commissione credette necessaria questa riserva.

Voi non ignorate, o signori, che nella Toscana era da lungo tempo, a gloria del Principe che la reggeva in allora, Principe altrettanto liberale che italiano, abolita la pena di morte. Venne questa ristabilita nel 1849, e quel popolo generoso e molto inoltrato nella civiltà vide appunto in questo ristabilimento uno dei sintomi per cui esso aveva poco a sperare dai reggitori che lo governavano. Venendo ad essere estese le nostre leggi alla Toscana, sarà da esaminarsi se la pena capitale debba o no essere anche colà ristabilita.

Dovremo noi, introducendovi le nostre leggi, portare nella Toscana la pena capitale, oppure, dovendo queste essere uguali per tutto lo Stato, dovremo noi adottare il principio più umano e forse non meno efficace per la repressione dei reati, l'abolizione cioè della pena di morte? Io non voglio pronunciarmi su questo grave argomento; nè l'ufficio centrale intese di emettere una opinione a questo riguardo, ma era suo dovere di non pregiudicare la questione in un senso piuttosto che in un altro. Ecco perchè si fece una riserva in proposito. Non sta dunque che siasi affermato dovere il Codice penale necessariamente essere sottoposto ad altre modificazioni; solo, ripeto, non si volle ammettere essere desso l'ultima parola del legislatore, ed in ciò è d'accordo coll'onorevole ministro di finanze il quale ieri asseriva egli stesso che per quanto questo Codice sia mite in molte sue disposizioni, per quanto sia opera sotto ogni riguardo pregevole, non è però impossibile che coll'andare del tempo non possano ancora farsi altre modificazioni. Egli però aggiungeva con molta ragione e molto senno che intanto, mentre si sperano quelle maggiori mitezze che possono essere introdotte nella nostra legislazione, sarebbe improvvido consiglio di lasciare sussistere la legge antica e privarci degli innegabili benefizi che dal nuovo Codice scaturiranno.

Date queste spiegazioni, non mi restano che pochissime osservazioni a fare all'emendamento del senatore Gallina, dacchè esso è ridotto ad una disposizione per cui si dichiarerebbe che l'aggiunta proposta dall'ufficio

centrale all'articolo 1 sia anche estesa alla Lombardia. A questo riguardo io debbo dichiarare che ciò non è sfuggito alla Commissione la quale, esaminando il progetto di legge in discorso, mentre preoccupavasi della necessità di una disposizione per cui potessero prevenirsi le difficoltà che sorgevano da che nel Codice penale di sovente vi sono articoli che rimandano al Codice civile, a quello di commercio ed a quello di procedura criminale, l'attuazione dei quali era sospesa nell'Emilia, ebbe a considerare come la cosa medesima si verificasse rispetto alla Lombardia.

Ma essa non credette di dovere fare al riguardo alcuna proposta e limitò l'aggiunta colla quale avvisò di ovviare alle difficoltà che prevedeva sarebbero insorte nella pratica alle sole provincie dell'Emilia, anzitutto perchè non credette di avere mandato di occuparsi della Lombardia, a proposito di un disegno di legge ristretto alle sole provincie dell'Emilia.

Un'altra ragione ancora più grave ritrasse la Commissione dallo estendere quest'aggiunta, ed è che nelle provincie dell'Emilia il Codice civile, il Codice di commercio, il Codice di procedura civile ed il Codice di procedura criminale sono stati pubblicati. Quindi la Commissione poteva proporre al Senato di dichiarare per mezzo di un emendamento che i medesimi ivi avrebbero effetto nella parte a cui si riferisce il Codice penale.

Ma nella Lombardia furono essi pubblicati tali Codici? Non lo furono; quindi l'aggiunta proposta dalla Commissione sarebbe stata senza effetto perchè con essa si sarebbe fatto un rimando a leggi le quali ivi non sono conosciute. Non si poteva quindi dichiarare che esse sarebbero state eseguite nelle parti citate dal Codice penale. Ma dovevasi proporre che queste venissero pubblicate nella Lombardia e poscia avessero effetto nella parte a cui si riferiva il Codice penale. Vede il Senato quali sarebbero state le difficoltà, quanto tempo sarebbe stato richiesto per simili disposizioni.

Si aggiunse poi ancora un'ultima osservazione che venne elevata testè dall'onorevole presidente del Consiglio, ed è che vi è una proposta nell'altra aula del Parlamento per la sospensione del Codice penale in Lombardia, e nella quale potranno, almeno in via di emendamento, inserirsi le stesse disposizioni che noi proponiamo ora per le provincie dell'Emilia.

Credo che questi motivi persuaderanno il Senato come non sarebbe per alcun verso conveniente di adottare la proposta dell'onorevole Gallina.

Vengo ora alle osservazioni ed alla proposta dell'onorevole Maasa Saluzzo. Egli vorrebbe che la proroga proposta con questo progetto di legge invece di essere ristretta al 1° gennaio 1861 fosse indefinita; quindi accenna a vari dubbi che sorgono, a suo avviso, dacchè vari articoli del Codice penale si riferiscono agli altri Codici, civile, di commercio, di procedura penale.

Comincio dal desiderio (e chiamo desiderio perchè non credo che siasi trasmessa al banco della Presidenza alcuna proposta formale a questo riguardo in via d'emen-

damento), che la proroga sia indefinita, ed osservo che una proroga indefinita non sarebbe più una proroga, ma sibbene una sospensione.

La proroga presuppone sempre un termine; e l'ufficio centrale respinge la proposta che si stabilisca a tempo indeterminato.

Diffatti, o signori, qual è il motivo per cui con rincrescimento, io credo, di tutto il Senato, dobbiamo noi rimandare l'attuazione dei Codici sardi nelle provincie dell'Emilia, la quale sarebbe sicuramente da desiderarsi potesse avere luogo al 1° maggio come era stato decretato? E dico con generale rincrescimento perchè le leggi comuni sono un vincolo potente, il quale rassoderebbe viepiù la politica unione dei popoli troppo lungamente divisi.

Il motivo si è che il Codice civile deve essere riveduto e corretto in alcune parti e non sarebbe conveniente di porre in osservanza un Codice civile per pochi mesi, ed alla vigilia della pubblicazione di un altro.

Spera il Ministero, anzi esso ci assicura che potrà quest'ultimo essere posto in vigore prima del 1° gennaio 1861. Ora chi è giudice di questa possibilità? Certo che lo è il Ministero; quindi quando esso ci dichiara di credere che al 1° gennaio 1861 potrà essere compiuta la unificazione legislativa, perchè voler ora stabilire una proroga indefinita?

A meno che il Ministero dichiarasse non creder egli possibile all'epoca indicata di pubblicare il nuovo Codice, oppure che altrimenti si dimostrasse questa impossibilità, parmi non sia tale proroga da acconsentirsi. Ora nè il Ministero ce lo dichiara, nè l'onorevole Maasa Saluzzo ha addotto alcuna ragione per persuaderci di questa rincrescevole circostanza; non vi ha pertanto motivo per concedere al Governo più di quanto domanda.

D'altronde poi, dato anche il caso che al 1° gennaio 1861 il Codice civile non avesse potuto essere approvato, quale ne sarà la conseguenza? Il Ministero verrà a domandare al Parlamento un'altra proroga, ed il Parlamento vedrà se sarà il caso di accordarla. Quindi parmi che non sarebbe nemmeno conveniente, ed anzi farebbe cattivo senso che noi concedessimo una proroga maggiore di quella che ci viene richiesta e che il Governo ritiene sia sufficiente.

Quanto poi ai dubbi che si venivano esponendo intorno ai vari articoli del Codice penale che si riferiscono agli altri Codici, io non entrerei a ragionare di loro ad uno ad uno anche per risparmio di tempo: dirò solo che essi scompaiono mercè l'aggiunta proposta, con cui dichiarasi che saranno in vigore nelle provincie dell'Emilia i Codici sardi già pubblicati, ai quali si riferisce il Codice penale, tanto in genere quanto in specie.

Quando questo accenna al Codice civile, od accenna al Codice di procedura civile non vi ha nessun dubbio.

Ma in alcuni articoli si accenna la legge sulla procedura penale, si dice: è evidente che il Codice penale non ha potuto contemplare le leggi dello Stato, le leggi che erano in vigore nelle antiche provincie per cui erasi

fatto il Codice penale; quindi la disposizione dell'aggiunta doveva avere rapporto tanto all'una quanto all'altra.

In conseguenza io non credo che sia necessaria una maggiore spiegazione; non può dubitarsi che le disposizioni del Codice penale che si riferiscono agli altri Codici, sono limitate unicamente alle leggi civili, alle leggi sulla procedura penale, codificate nelle antiche provincie dello Stato, a quegli stessi Codici, cioè, che vennero già pubblicati, e che dovevano andare in vigore al 1° maggio 1860; quindi io credo che l'aggiunta proposta dalla Commissione sia sufficiente per eliminare qualunque dubbio; e che non abbia bisogno di altra maggiore spiegazione, e che il Senato vorrà quindi approvare l'articolo prima proposto dal Ministero colla aggiunta fattavi alla sua volta dalla Commissione.

PARINA. Darò brevissime spiegazioni. L'onorevole relatore della Commissione, accennando al non avere io presentato alcuna conclusione, nè fatta proposizione alcuna, ha osservato che proveniva dalle risposte che mi vennero fatte: la cosa sta in fatto, ma abbisogna che io dia delle spiegazioni al riguardo.

La risposta dell'onorevole relatore della Commissione non fu pubblica, ma ebbe luogo un esame di ciò che non avevo avuto modo di trovare prima, cioè il testo del decreto col quale era stato attivato nell'Emilia lo Statuto nostro.

Il secondo articolo di quel decreto ha avuto l'avvertenza che io credeva non avesse avuto, basandomi sopra un punto incompleto del medesimo decreto inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Quel decreto ha avuto, dico, l'avvertenza di inserire appunto il mantenimento della facoltà nel dittatore tanto del potere esecutivo, quanto del potere legislativo, fino al punto in cui avesse avuto luogo di fatto e di diritto l'annessione di quelle provincie allo Stato nostro.

A fronte di questa circostanza di fatto, da me ignorata, cadeva necessariamente gran parte delle obiezioni che io aveva mosso nella seduta pubblica di ieri. Ora ho creduto necessario di dare questa spiegazione, la quale, con buona pace del relatore e del ministro delle finanze, mostra come fondate fossero in diritto le obiezioni da me sollevate, e come incompleta riescisse la risposta, la quale non si basava sul concludentissimo fatto da me testè accennato, ma sopra considerazioni diverse, e che non avevano punto rimossa la difficoltà che io deduceva dall'articolo dello Statuto, il quale riserva al Re solo la facoltà di promulgare le leggi.

Io ho creduto indispensabile questa spiegazione perchè motiva in gran parte le considerazioni che mi hanno mosso e non insistere su gran parte delle obiezioni che avevo da principio sollevate.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome la discussione si raggrava essenzialmente sull'emendamento proposto dall'onorevole Gallina, e parendomi che esso abbia dichiarato di abbandonare la prima parte di questa sua proposta, lo interpellero sul suo intendimento al proposito.

GALLINA. Ho chiesta di bel nuovo la parola, non per stancare la pazienza del Senato, ma per fare una breve risposta ad un appunto che mi è stato fatto dall'onorevole relatore della Commissione, che non avessi, cioè, letto ed esaminato la sua relazione. L'appunto è piuttosto grave, sebbene nella forma rivestita una certa urbanità propria dell'onorevole relatore della Commissione.

Io trovo nella relazione della Commissione quanto segue: « eccettuando però da questa prorogazione il Codice penale per essere questo stato ultimamente rivoduto e corretto per opera di una Giunta composta di egregi giurisperiti e magistrati, giusta i progressi della scienza, la condizione dei tempi e lo spirito delle libere istituzioni. »

Come vede il Senato non mancano gli elogi del lavoro, elogi meritati sotto ogni rapporto.

Poco dopo, ritornando sull'argomento, la Commissione soggiunge:

« A dir vero la Commissione in sulle prime stette in forse se dovesse pronunciarsi per l'affermativa, massime che, come opportunamente notava alcuno dei suoi membri, questo Codice in vari articoli si riferisce alle disposizioni tanto del Codice civile, quanto del Codice di commercio e del Codice di procedura criminale, e che d'altronde per quanto tale Codice sia recente e sieno pregievoli e generalmente applaudite le modificazioni che arreca alle preesistenti leggi penali, non potrebbe tuttavia ritenersi fin d'ora come cosa certa che nella generale unificazione della legislazione del regno non vada esso pure soggetto ad alcun'altra modificazione. »

Nel leggere le relazioni di Commissioni, le relazioni dei progetti di legge, io non soglio riguardare minutamente e letteralmente le espressioni dalle quali sono informate queste relazioni, per vedere se tirando da un lato o dall'altro, non si possa avere un sugo che più o meno presti argomento all'arte critica. In tali circostanze io considero lo spirito generale che informa il lavoro; quindi deduco, secondo il mio modo di vedere, quelle conseguenze che mi paiono le più logiche e le più giuste. Vedendo poche linee prima un elogio meritissimo, ma sicuramente illimitato del Codice penale, e poco dopo una specie di eccezione, la quale apportava, direi quasi, una modificazione delle espressioni precedenti, mi è parso di scorgere che la Commissione riconoscesse che questo Codice poteva essere sottoposto ad ulteriori modificazioni, e, dirò ora, a gravissime modificazioni. Dico ora a gravissime modificazioni, perchè ciò dimostrava lo stesso relatore della Commissione nelle sue ultime osservazioni.

Io non aveva parlato della pena di morte, io non aveva parlato del Codice toscano, io non era entrato in nessuna discussione speciale; ma l'onorevole relatore della Commissione venne egli stesso accennando a non poche difficoltà, alla gravità di certe disposizioni, alla importanza della legislazione toscana, insomma egli dimostrò che naturalmente queste circostanze possono dare luogo a gravissime modificazioni.

Io domando come queste espressioni generali che si sollevano all'altezza della vera questione si vogliono ora subordinate alle spiegazioni verbali di due frasi, delle quali una è un elogio sperticato del fatto, l'altra una specie di ritirata, una specie di correttivo alla questione suddetta! Anche su queste frasi che io pronuncio adesso sono persuaso che un grammatico od un retore avrebbero luogo a fare commenti di molte pagine; me ne appello al giudizio del Senato, me ne appello all'ampiezza di vedute che regna in una Camera dove si discutono leggi e principii generali di codificazione, e chiedo se merito l'appunto che mi venne fatto, che questa relazione o non è stata letta, o molto male letta.

Premessa questa osservazione affatto personale, io ritornerò sulla questione dell'applicazione alla Lombardia della disposizione aggiunta dalla Commissione.

Sono veramente felice che senza saperlo le mie osservazioni non siano sfuggite al saggio e prudente discernimento dell'onorevole relatore della Commissione. Non posso però interamente approvare lo scrupolo che lo indusse a non occuparsi di questa bisogna, perchè vedeva che ciò usciva dai termini delle regole parlamentari, attese le proposizioni fattesi nell'altra Camera sullo stesso argomento; ma io sono certo che l'onorevole relatore della Commissione avrà informato il Ministero di queste difficoltà gravissime e che meritano l'attenzione del Parlamento e del Governo, e sono persuaso che si sarà concertato il modo di antivenire ogni inconveniente già da me espresso. Parmi tuttavia che l'importanza di queste difficoltà avrebbe dovuto rendere sollecito l'onorevole relatore (se non stimava di farne oggetto nella sua relazione) di fornire almeno al Senato quei lumi che potessero condurlo ad apprezzare la profondità delle osservazioni che nel seno della Commissione stessa si dicono fatte. Sopra queste osservazioni, e sopra le istanze, che io ho fatte al Ministero, credo di dover insistere.

Noterò poi in ordine all'osservazione fattami che cioè in Lombardia non vennero pubblicati gli altri Codici, che qualcheduno ne fu realmente pubblicato, avendo sul tavolo le leggi del 20 novembre passato, che mandano pubblicare i Codici di procedura civile e penale e le relative leggi transitorie; ma quando anche i Codici civile e di commercio non fossero pubblicati, essendo evidentemente intenzione del Governo di stabilire fin d'ora una purificazione perfetta, in ordine all'attuazione del Codice penale, deve essere sua cura di pubblicarli, massime nelle parti afferenti al Codice stesso e lungamente accennate dall'onorevole Massa Saluzzo.

Parmi adunque che non siano state fuori proposito le osservazioni da me fatte, e che l'averle espresse in quest'Aula e di avere sopra di esse chiamato l'attenzione del Ministero non sia cosa nè disdicevole, nè contraria agli usi del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallina non rispose in modo positivo, se egli mantiene o ritira il suo emendamento.

GALLINA. Essendomi state fatte istanze affinché riti-

rassi l'emendamento, ho dichiarato che non aveva difficoltà, con riserva di formulare quello relativo alla Lombardia.

PRESIDENTE. Non mi resta quindi che a mettere ai voti la prima parte dell'articolo 1, la quale non mi pare possa essere contestata, poichè l'onorevole Massa Saluzzo, il quale ieri parlava di una proroga indeterminata, non ha presentato a questo riguardo un emendamento formale.

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 1 già letta.

Chi intende approvarla, si alzi.

(È approvata.)

Viene ora la seconda parte.

GALLINA. Domando la parola.

Non so qual valore possa avere dato il Ministero alle osservazioni che furono fatte relativamente all'estensione alle provincie di Lombardia della disposizione contenuta nell'aggiunta proposta a questo articolo dalla Commissione; qual valore abbia dato alle considerazioni esposte dal nostro collega in ordine alle diverse disposizioni degli articoli dei Codici da lui accennate; qual peso abbia voluto dare a quelle che mi sono permesso di indirizzargli.

Non è che io tenga a che le mie opinioni prevalgano su quelle degli altri, ma mi pare che, stante l'importanza della cosa, sia sommamente conveniente di conoscere se per le provincie lombarde si abbia l'intenzione di proporre qualche temperamento.

PRESIDENTE. L'emendamento da lei proposto è una aggiunta alla seconda parte dell'articolo 1. Quindi si potrebbe mettere anzitutto ai voti questa, e poi...

VEZZI, ministro delle finanze. Ove il secondo emendamento del senatore Gallina venisse posto in discussione pregiudicherebbe gravemente quella che deve avere luogo sulla proposta già iniziata nell'altra Camera, relativa appunto alla sospensione o no del Codice penale nelle provincie della Lombardia.

Diffatti, avendo questo progetto di legge puramente e semplicemente tratto alle provincie dell'Emilia, come si può ammettere una disposizione la quale aggiunga nuovi ordinamenti riguardanti l'attuazione del Codice penale nelle provincie lombarde; massime che, come accennai, pende innanzi alla Camera dei deputati la questione appunto, se nella Lombardia debba avere esecuzione il Codice penale o veramente debba questa essere sospesa?

Parmi che questa sola considerazione basta a dimostrare che non si può in questa legge, la quale non contempla punto le provincie lombarde, introdurre una disposizione con cui si verrebbe a risolvere *a priori* la questione senza tuttavia averla discussa.

DE FORESTA, relatore. Alle osservazioni testè fatte dall'onorevole ministro delle finanze, io aggiungerei che l'onorevole Gallina potrà proporre il suo emendamento nel giorno in cui verrà qui in Senato la proposta di legge per sospendere l'attuazione del Codice penale. O questa proposta è adottata, ed allora il Codice penale essendo sospeso rimane inutile il suo emendamento.

In ogni caso l'onorevole Gallina potrà proporre in via di temperamento la disposizione che abbiamo noi qui proposto per le provincie dell'Emilia, perchè in queste non si fa difficoltà che il Codice penale debba avere la sua esecuzione.

PRESDENTE. Debbo fare presente al Senato che il senatore Gallina non ha presentato altro emendamento se non quello che ha abbandonato, il quale si può dire composto di due parti: colla prima voleva mettere il Codice penale fra i Codici la cui attuazione è prorogata nelle provincie dell'Emilia; colla seconda proponeva di estendere la stessa disposizione, la stessa proroga alla Lombardia. Ora si tratterebbe di una terza proposta.

Bisognerebbe che il presidente potesse essere informato di questa questione onde potere dirigere le deliberazioni del Senato.

GALLINA. Osserverò che io medesimo ho dichiarato che quell'emendamento da me proposto era, anche sull'invito del Ministero, da me ritirato.

PRESDENTE. Ma e la terza proposta?

GALLINA. Mi perdoni. Ora veniamo ad una seconda discussione sull'alinea che è in deliberazione. Egli è a questo proposito che io interpellava il Ministero per sapere se ho da proporre o no un emendamento.

Nota che questo modo di procedere è intieramente conciliativo. Quando dopo le osservazioni da me esposte il Ministero mi avesse fatto conoscere il suo modo di vedere in questa materia, si otteneva lo stesso scopo che se il mio emendamento fosse posto in discussione. Invece il Ministero mi risponde con un'eccezione d'ordine, *us fin de non recevoir*, e non entra nel merito.

Io non intendo insegnare ai ministri ciò che hanno da fare! Era solo mio intendimento di muovere un eccitamento al Governo.

Il Ministero mi fa osservare che non è in questa legge che trova sede la mia proposta. Ma io gli domando di spiegarsi sul merito della medesima. Lo ripeto: non dico questo per me, ma nell'interesse della Lombardia, di quelle nuove provincie dello Stato le quali dicono: saremo senza leggi sulla materia dei fallimenti e simili; ed anche ad eccitamento di coloro cui più specialmente riguarda. E perchè in tal caso non si potrà avere la soddisfazione di sapere se il Ministero crede di dover fare o non fare qualche cosa al riguardo?

In quanto poi agli eccellenti suggerimenti del relatore della Commissione, io risponderò con una espressione triviale. Quando ho malati in casa, chiamo il medico prima che siano morti.

Siamo sulla fine del mese d'aprile: al 1° maggio va in esecuzione il Codice penale; non vedo indicata una presunzione di prossima adunanza della Camera dei deputati; non vedo assegnato il giorno per discutere quella proposta di legge; nessuno per riferirla, io dico: una tale proposta allorquando verrà discussa alla Camera dei deputati, non sarà essa già cosa compiuta? Verrà o non verrà in Senato? Io non lo so! Ciò dipende dall'esito della discussione, dalle decisioni che saranno prese dalla Camera dei deputati! Quindi ringrazio il

relatore della Commissione del datomi suggerimento di aspettare a fare la mia proposta, quando verrà in Senato; e se non verrà riposerò in pace sopra il suo consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e della marina. L'onorevole conte Gallina vorrebbe che il Ministero in via di spiegazione entrasse in particolari circa l'applicazione del Codice penale alla Lombardia; cioè: vorrebbe che si trattasse la questione in via incidentale. Una tale questione, mi permetta il dirlo, è troppo grave. Io riconosco che alcuni degli argomenti posti in campo possono avere del valore, ma, ripeto, è questione troppo grave che non vuol essere trattata in via incidentale. Ho dichiarato che *a priori*, dietro le nozioni raccolte, io ero contrario alla proposta, ma che però, prima di condannarla, desideravo sentirla discussa. In verità se io aveva qualche dubbio, in seguito alle osservazioni del conte Gallina è svanito, poichè esso ha fatto un cantico il più amaro dei Codici austriaci; avendo fatto conoscere che questi gli ispiravano una tale ripugnanza che non voleva leggerli, e che ai Lombardi che devono subirli dovrebbero far ben più grave effetto. L'onorevole Gallina ha quindi parlato in gran parte a favore di coloro che contrastano le sue opinioni, poichè, lo ripeto, ha fatto dei Codici austriaci il cantico il più amaro.

Io chiedo al Senato che sospenda ogni deliberazione in proposito, e lasci a coloro che credono che questa applicazione del Codice lombardo abbia tutti questi inconvenienti di venire ad indicarli al Senato.

Ma il senatore Gallina dice: io uso fare appello al medico prima di lasciare morire il malato.

Questo argomento potrebbe avere qualche valore se fosse in facoltà del Senato in questa stessa seduta di adottare quello che egli crede un rimedio atto ad impedire la morte di non so quale ammalato; ma il Senato sa che, onde la legge che gli è sottoposta abbia pieno valore, si richiede che sia discussa anche dall'altra Camera.

Ora, poichè l'altra Camera ha già autorizzata la lettura della legge relativa alla Lombardia, se quando questa lettura avrà luogo, verrà dimostrata l'urgenza assoluta, la necessità dell'adozione di questa sospensione, la Camera dei deputati la voterà forse in minor tempo che non voterà la legge presente, e quindi il rimedio può essere non lo stesso di quello che propone l'onorevole Gallina, ed operare forse in minor tempo; quindi se il non discutere questa questione deve lasciare morire il corpo sociale in Lombardia, io gli faccio osservare che il suo rimedio riuscirà perfettamente inefficace.

Il Ministero si limita dunque a pregare il Senato a non volersi pronunziare intorno ad una questione che non ha relazione diretta con quella che gli è sottoposta, se prima non viene esposta, discussa, esaminata sotto tutti i suoi lati.

Se il conte Gallina volesse fare una proposta speciale, indipendente da questa legge, il Ministero sarebbe ben

lungi dall'opporci alla presa in considerazione della medesima, anzi la seconderebbe se non fosse che simile proposta è già stata introdotta in un altro ramo del Parlamento; giacchè se il Ministero per motivi che farà noti al Parlamento crede di dovere persistere nel mantenere l'immediata applicazione del Codice penale in Lombardia, esso è lungi dal ricusare l'esame della questione, e sottrarsi ad una discussione profonda, piena ed intiera. Ed ove questa discussione nel seno del Parlamento porti nel proprio animo la convinzione di questi inconvenienti, il Ministero sicuramente non fa di questa questione una questione di Gabinetto, nè di importanza suprema, ne fa questione di bene pubblico e si arrenderebbe agli argomenti che fossero messi in campo.

Intanto il Ministero, credendo che non si debba ora risolvere in modo incidentale una questione di tanta e così grave importanza, prega l'onorevole Gallina di sospendere le sue obiezioni a tempo più opportuno.

GALLINA. Io non desideravo altro che di sapere se le osservazioni che furono fatte in Senato da me e da altri miei colleghi, forse più di me direttamente interessati in questa questione, non meritavano qualche spiegazione; del resto non è per contrariare il corso delle cose, nè per sollevare difficoltà, che io feci queste osservazioni. È naturale che quando si discute una legge, si metta sotto gli occhi dell'Assemblea che ha da dare il suo voto tutte le considerazioni che si crede potere essere utili nel senso dell'idea che si vuole esprimere. Mi basta l'osservazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, dalla quale desumo che egli non considera cosa superficiale e cosa facile... (*Rumori*) a me basta questa dichiarazione per rinunciare interamente alla proposta mia; non ritiro le mie osservazioni, ma dichiaro...

Voci. Ai voti! ai voti!

GALVAGNO. Io aveva chiesto la parola per eccitare il Ministero a fare la dichiarazione che ora ha fatta, per conseguenza... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 1, chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intiero. Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal 1° maggio 1860. »

ARNULFO. Duolmi che io abbia a prendere la parola ad ora molto avanzata, e dopo lunga e faticosa discussione, e vorrei potermi dispensare dal sottoporre al Senato alcune osservazioni, ma credendole di qualche importanza le presenterò in brevissime parole: è mio scopo di ottenere qualche limitazione al disposto dell'articolo 2 che ora è in esame.

Io non disconosco la necessità in cui si trova il Parlamento nelle attuali circostanze di ammettere l'articolo 2, ma io vedo l'utilità, anzi la necessità di cercare modo che la disposizione in esso contenuta sia meno assoluta, e che si prevengano inconvenienti e danni che certamente possono verificarsi e riesciranno irreparabili.

I Codici ora vigenti nell'Emilia non concordano col Codice Albertino in quanto concerne la forma degli atti e particolarmente in quanto riguarda i testamenti. Ciò posto, io osservo che vi saranno cittadini dell'Emilia i quali saranno nell'imprescindibile necessità di testare al 1° maggio o dopo il detto giorno, massime se infermi di infermità pericolosa. Ora quale sarà la forma che adotteranno per disporre con testamento? Evidentemente io credo che debbano osservare quella prescritta dal Codice civile Albertino, poichè al 1° maggio è legge obbligatoria per quella parte dello Stato. Ebbene, approvandosi l'articolo 2 quale è proposto, ne avverrebbe che quei cittadini i quali venissero a decedere con testamento fatto in tali forme, decedrebbero *ab intestato*, perchè il testamento sarebbe annullato dall'articolo 2.

Se la cosa è così, parmi che si debba introdurre una disposizione mercè la quale si riconoscano validi gli atti pubblici redatti in conformità del Codice civile sardo. Ritengasi che parlo della forma e non della sostanza degli atti. Sembra che la Commissione abbia preveduto che questo inconveniente può avvenire, ed ha creduto di prevenirlo accennando nella sua relazione: « Arroge che nel caso concreto la retroazione potrà tanto meno offendere la giustizia e dare luogo a plausibili lagnanze, in quanto che fin d'ora le anzidette provincie sono diffidate che l'epoca in cui andranno in vigore le predette leggi sarà il 1° gennaio 1861, invece del 1° maggio 1860. »

Ma tale diffidamento non giova, perchè se alcuni possono essere informati che si presentò questo progetto di legge al Parlamento, è egualmente vero che la sola presentazione non equivale a legge che deroghi a quella che mandò pubblicarsi il Codice civile che deve quindi andare in vigore al 1° maggio, e sarà irremissibilmente obbligatorio per le provincie dell'Emilia da tale data.

La legge promulgata o si sa da tutti, o deve sapersi, quindi è da osservarsi. Una proposta di legge d'altronde non da tutti si conosce, nè vi è obbligo di conoscerla e di osservarla.

È per queste considerazioni, che riduco a ben brevi termini, che prego il Ministero o la Commissione a considerare se non sia il caso di introdurre una disposizione in aggiunta all'articolo 2 nel senso che ebbi l'onore di proporre. Ho formulato il concetto più che le parole, ed adotterò quindi ben di buon grado qualunque altra redazione che raggiunga lo scopo che mi propongo, cioè di impedire che i testamenti fatti dal 1° maggio fino alla pubblicazione della legge che discutiamo sieno dall'articolo 2 della medesima resi inefficaci, ed i cittadini che vengono a morte in tale periodo di tempo e credettero di morire con testamento in fatto muoiano *ab intestato*, e la loro eredità si deferisca *ab intestato*.

DE FORNATA, relatore. La Commissione non può che riconoscere ragionevoli le osservazioni dell'onorevole Arnulfo, che non le erano sfuggite nell'esame del progetto di legge del Ministero.

Non credette però essa di dovere proporre una disposizione nel senso di quella dell'onorevole preopinante, primariamente perchè confidava, come forse non ha interamente perduta la speranza oggi, che se deve esservi effetto retroattivo in questa legge, ciò sia solo per poco tempo cioè due o tre o tutto al più quattro giorni.

Leggerissimi saranno nella pratica gli inconvenienti che prevede l'onorevole Arnulfo, massime che in quelle provincie i cittadini sono diffidati che le leggi dovranno continuare ad avere il loro valore.

Fu anche trattenuta la Commissione da un altro riflesso, ed è che, se si entrava nelle particolarità degli inconvenienti possibili nell'intervallo di tempo dal 1° maggio a quel giorno in cui sarà pubblicata la legge, si apriva un troppo vasto campo.

L'onorevole Arnulfo accenna alla forma degli atti pubblici, specialmente dei testamenti, altri forse accennerà alle citazioni che saranno fatte, altri ad atti diversi, e quindi sarebbe dovuto generalizzare cotanto le disposizioni dell'articolo 2, con pericolo di andare incontro ad altri gravi inconvenienti.

Ciò dissi per giustificazione della Commissione, la quale però mi autorizza a dichiarare che non si oppone all'aggiunta proposta dall'onorevole Arnulfo.

Essa la crede superflua, non temendo alcun inconveniente nel breve intervallo di tempo tra il 1° maggio e la promulgazione della legge; ma se ciò vale a togliere uno scrupolo all'onorevole preopinante e ad alcun altro dei membri del Senato, la medesima preferisce di vedere introdotta una disposizione superflua, anzichè debba qualcheduno negare perciò alla legge il suo voto.

VEGEZZI, ministro delle finanze. Per non a usare dei momenti del Senato, dirò che il Ministero si accorda coll'opinione espressa dal presidente della Commissione: solo desidererebbe si adottasse una formola precisa, cioè che questa disposizione di legge concerna unicamente il tempo che correrà dal 1° maggio sino alla promulgazione della presente legge.

ARNULFO. Accetto la dichiarazione della Commissione e del signor ministro, la quale corrisponde allo scopo che mi proposi, e credo sommanente necessaria non superflua l'aggiunta da me proposta, perchè può venire il caso della sua applicazione, e bastar deve la possibilità.

GALVAGNO. Io non intendo prolungare la discussione, ma sono d'avviso che quest'aggiunta è affatto superflua.

Due sono i modi secondo i quali saranno compiuti questi atti. O saranno secondo le forme delle leggi ora vigenti, e la presente legge non li annulla, anzi li consacra. O saranno secondo le forme dei Codici che si sospendono con questa legge, ed allora nemmeno questa legge non li annulla; vi saranno due forme dietro cui procedere, ma io non scorgo in ciò alcun inconveniente. Questa, a mio avviso, è la vera teoria della legge.

PRESIDENTE. Il senatore Arnulfo propone la sua aggiunta nei seguenti termini:

« Però saranno validi gli atti che da detto giorno e fino alla promulgazione di questa legge fossero fatti nelle forme stabilite dai Codici summenzionati. »

Metto ai voti questa aggiunta. Chi l'approva si alzi. (È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 2 così concepito:

« La presente legge avrà effetto dal 1° maggio 1860.

« Però saranno validi gli atti che da detto giorno, e fino alla promulgazione di questa legge fossero fatti nelle forme stabilite dai Codici summenzionati. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio per appello nominale.

D'ADDA, segretario, fa l'appello nominale.

CHIARIMENTI DEL PRESIDENTE RIGUARDO ALLA VOTAZIONE.

PRESIDENTE. Duolmi che in questo momento la massima parte dei senatori siasi già allontanata dall'Aula, perchè prima di proclamare il risultato della votazione, non trovandosi nelle urne che 60 voti, debbo fare una dichiarazione, ed è che al momento di fare procedere allo squittinio per appello nominale, io ho contati i senatori che si trovavano presenti, ed erano 63; non contento di averli numerati io, pregai i senatori segretari che siedono alla mia sinistra di contarli essi pure, e mi risultò accertato il numero di 63 presenti; e l'attenzione quindi fatta perchè nessuno uscisse dall'Aula durante l'appello nominale mi assicura pure che la presenza di 62 senatori richiesta per la legalità delle nostre votazioni vi era, anzi si trovava di 63.

Ora, trovandosi deposti solo 60 voti, dei quali 52 sono favorevoli ed 8 contrari, si deve supporre naturalmente che tre senatori si siano astenuti dal votare, e però io ritengo che la votazione sia valida nonostante la mancanza di quei tre voti nelle urne, come in altri casi simili il Senato ha già praticato.

(*Signi di approvazione dai senatori presenti.*)

Consequentemente io proclamo il seguente risultato della votazione:

Senatori presenti	63
Votarono in favore	52
Votarono contro	8
Si astennero (1)	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle 6 1/2.

(1) Il senatore Farina aveva dichiarato che si sarebbe astenuto dal votare; ed il senatore Cattaldi si è presentato per deporre il suo voto al momento che il presidente ha dichiarata sciolta la seduta, confessando di avere ommesso di votare per distrazione, essendo stato in colloquio con altro senatore.